



RCI INSURANCE LTD

Polizza GAP

N. Polizza Collettiva

«IT_ALL_ALL_GAP_RT_2023 01»



POLIZZA GAP

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

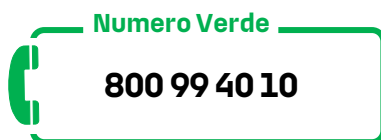
**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO DOCUMENTO
REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA "CONTRATTI
SEMPLICI E CHIARI"**

Edizione 01/2023_09/2025



Numeri al vostro servizio

Per **Assistenza**



Gestione dei tuoi Sinistri



Polizza GAP

Documento Informativo sui Prodotti Assicurativi

Società: RCI Insurance Limited (C45786)



RCI Insurance Limited è autorizzata dall'Autorità per i Servizi Finanziari di Malta all'esercizio dell'attività assicurativa generale ai sensi dell'Insurance Business Act 1998, con licenza ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Prodotto: RTI GAP Clienti con Pagamento in Contanti e di Finanziamento

Le informazioni fornite in questo documento sono una sintesi delle caratteristiche principali e delle esclusioni del prodotto che offriamo. Le informazioni complete su questo prodotto sono contenute nella documentazione precontrattuale e contrattuale (incluse le Condizioni e i Termini Generali), che vi viene fornita separatamente.

Che cos'è questo tipo di assicurazione?

La polizza RTI GAP è una polizza assicurativa collettiva stipulata tra RCI Insurance Limited e RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia). Potete sottoscrivere volontariamente la presente Polizza Collettiva che ha l'obiettivo di coprire l'ammancio in caso di furto o di perdita totale del veicolo (che viene "svalutato").



Che cosa è assicurato?

✓ Siete assicurati contro i rischi di perdita finanziaria dovuti a perdita totale, incendio e furto. Con **perdita totale** si intende la perdita o il danno al veicolo che non è riparabile o il cui costo di riparazione sarebbe pari o superiore al 75% del valore di mercato del veicolo il giorno precedente la data della perdita totale. L'**incendio** è la perdita totale derivante da un incendio quando il costo complessivo della riparazione e del recupero del veicolo è pari o superiore al 75% del valore di mercato del veicolo. Per **furto** si intende l'impossessamento illecito del veicolo a scopo di appropriazione indebita che sia stato denunciato alla polizia.

✓ Vi pagheremo un indennizzo assicurativo in caso di furto dichiarato o perdita totale del veicolo, anche a causa di un incendio. **L'indennizzo assicurativo equivale alla differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo, IVA inclusa, e il valore di mercato del veicolo.** Tuttavia, l'indennizzo assicurativo non può superare l'importo minore tra il prezzo netto di acquisto del veicolo e 20.000 euro, che costituiscono invariabilmente il limite massimo dell'indennizzo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ perdita totale, furto e incendio causati intenzionalmente dall'Assicurato,
- ✗ veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri,
- ✗ veicoli predisposti per trasportare più di otto persone, compreso il conducente,
- ✗ veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo,
- ✗ motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli,
- ✗ veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità,
- ✗ se il veicolo può essere riparato ma l'Assicurato ha invece richiesto e ottenuto un regolamento per cassa dalla propria assicurazione auto o dall'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile,
- ✗ la perdita causata da guerra o guerra civile, invasione, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, sommossa civile, attività terroristica di qualsiasi tipo,
- ✗ la perdita derivante da radiazione ionizzante o dalla contaminazione da radioattività di qualsiasi combustibile nucleare o di residui radioattivi derivanti dalla combustione di carburante nucleare,
- ✗ la perdita causata da una calamità naturale, compresi inondazioni e terremoti,
- ✗ i danni causati da cattiva manutenzione e negligenza dell'Assicurato, compresa la mancanza di manutenzione ordinaria del veicolo, uso improprio del veicolo (uso non conforme al manuale d'uso), riparazioni incaute o illegali, ecc.,
- ✗ la perdita totale causata dal furto, quando il veicolo è stato lasciato incustodito (cioè nessuno era all'interno) e non è stato chiuso a chiave, i dispositivi di sicurezza o gli immobilizzatori elettronici non sono stati attivati, i finestrini o il tettuccio sono stati lasciati aperti, o con la chiave o chiave elettronica incustodite, all'interno o sul veicolo,
- ✗ se il veicolo è stato rubato da una persona con accesso alla chiave o alla chiave elettronica, compresi i dipendenti o i familiari dell'Assicurato, a meno che l'accesso sia stato ottenuto senza il consenso dell'Assicurato. Se l'Assicurato non ha dato il consenso all'uso del veicolo, l'evento deve essere denunciato alla polizia,
- ✗ se, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il veicolo era guidato da una persona non in possesso di una patente di guida valida,
- ✗ se la perdita totale ha avuto luogo quando la persona responsabile del veicolo era stata condannata per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'evento, guida contro il parere di un medico o sotto l'effetto di farmaci prescritti da un medico che ha proibito la guida.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! È necessario avere almeno 18 anni e risiedere stabilmente in Italia o essere una persona giuridica italiana registrata e rappresentata da un rappresentante debitamente nominato,
- ! Il prezzo del veicolo deve essere pagato per intero,
- ! Se voi siete titolare di un contratto di finanziamento, la durata del contratto di finanziamento deve essere compresa tra un minimo di 12 (dodici) e un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi,
- ! L'età del veicolo non deve superare i 6 anni,
- ! Il veicolo deve essere assicurato con una polizza auto con qualsiasi assicuratore diretto autorizzato ad operare in Italia,
- ! Il veicolo non deve pesare più di 3,5 tonnellate, il suo valore non deve superare i 100.000 euro e non deve essere coperto da un'altra polizza GAP,
- ! Il veicolo deve essere stato sottoposto a una revisione tecnica valida ed essere immatricolato in Italia.



Quali sono i miei obblighi?

- È necessario fornire informazioni complete e accurate a tutte le richieste poste, presentare un documento d'identità valido e pagare il premio assicurativo.
- E' necessario comunicare all'Assicuratore le circostanze note che siano rilevanti e pertinenti per l'assunzione del rischio. Tale obbligo si considera assolto se tali circostanze vengono comunicate all'Intermediario che opera in nome e per conto dell'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o false dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale.
- In caso di **richiesta di indennizzo**, siete tenuti a notificarci tempestivamente il verificarsi di un evento assicurato e a fornire al RCI Insurance Ltd, Tel: 800992621, E-mail: italy.gap.claims@rcibanque.com Indirizzo Postale: Level 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Elia Zammit Str. St. Julian's STJ 3155, Malta - Web: <https://www.rci-insurance.eu> - i documenti da noi richiesti, ma solo dopo che la richiesta di indennizzo è stata valutata dall'assicurazione diretta del veicolo che copre i rischi di furto e incendio, dall'assicurazione casco del veicolo (se applicabile) e, se il sinistro è imputabile a terzi, dall'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile. Dopo aver denunciato il verificarsi di un evento assicurato, il cliente riceverà un modulo di richiesta di risarcimento, che dovrà essere compilato e consegnato all'assicuratore insieme alla documentazione richiesta.
- **Termini di prescrizione:** ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione del ramo danni sono soggetti a un periodo di prescrizione di due anni a partire dal momento in cui si è verificato l'evento.



Quando e come devo pagare?

- Siete tenuti a pagare un unico premio anticipato una tantum. L'importo del premio è determinato su base individuale e vi viene comunicato prima della sottoscrizione della polizza assicurativa.
- Il premio deve essere pagato prima della data di decorrenza della copertura assicurativa, altrimenti il contratto di assicurazione è privo di validità.
- L'importo totale del premio, indicato sul Modulo di Adesione e sul Certificato di Assicurazione, è comprensivo di tutte le tasse, commissioni e spese assicurative.
- È possibile pagare il premio mediante assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale veste ovvero mediante ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma telematica ovvero mediante denaro contante esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

In caso di recesso dal contratto durante il periodo di ripensamento, sarete rimborsati dell'intero importo del premio, a meno che non sia stato presentato un reclamo durante il medesimo periodo, nel qual caso il recesso non sarà valido. Gli importi da rimborsare saranno restituiti immediatamente, ma non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Se il periodo di ripensamento è scaduto e decidete di disdire la polizza, il rimborso avverrà come segue:

- Per i premi pagati in anticipo, verrà rimborsata la parte di premio non utilizzata. L'eventuale rimborso sarà calcolato proporzionalmente su base giornaliera a partire dalla data di ricezione della comunicazione di disdetta. Gli importi da rimborsare saranno restituiti immediatamente, ma non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di disdetta.
- In caso di perdita dei criteri verrà rimborsata la parte di premio non goduta per il periodo intercorrente tra la perdita dei criteri e la scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di Assicurazione e per il rimborso del premio, come quantificato nel modulo di adesione.



Dove sono coperto?

- ✓ La copertura assicurativa vale per gli eventi che si verificano nel territorio italiano e di San Marino.



Quando inizia la copertura assicurativa e quando termina?

- La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del veicolo acquistato.
- Non esiste alcuna copertura assicurativa prima della data di decorrenza e non viene concessa alcuna copertura provvisoria.
- La copertura assicurativa termina alla scadenza del contratto di assicurazione e quando:
 - l'Assicurato muore o, nel caso di una persona giuridica, fallisce o si scioglie,
 - la copertura assicurativa è stata annullata,
 - l'indennizzo assicurativo è già stato pagato all'Assicurato,
 - il veicolo è stato venduto, trasferito a terzi o cancellato dal registro automobilistico.
- Il contratto di assicurazione viene stipulato per un periodo di tempo determinato che, a vostra scelta, può essere compreso tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 72 mesi.

Salvo disdetta anticipata, la durata dell'assicurazione corrisponde a un periodo predeterminato. La copertura assicurativa cessa anticipatamente, tra l'altro, quando il pagamento dell'indennità assicurativa è già stato effettuato a vostro favore o in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso/disdetta o della risoluzione da parte di una delle parti in conformità ai diritti di risoluzione previsti dalla legge, a seconda di quale situazione di verifici prima.



Come posso annullare il contratto?

- **Diritto di recesso entro il periodo di ripensamento:** Potete revocare la dichiarazione contrattuale per iscritto, tramite lettera raccomandata o e-mail, entro un termine di 30 (trenta) giorni senza indicarne i motivi. Il periodo di recesso inizia con la data di decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso dal contratto di assicurazione comporta la cessazione di tutte le coperture assicurative e dei vostri obblighi futuri ai sensi del contratto assicurativo.
- **Diritto di annullamento una volta scaduto il periodo di ripensamento:** Finché non c'è una richiesta di indennizzo in corso e dopo la scadenza del periodo di recesso di 30 giorni, potete annullare il contratto di assicurazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta (raccomandata a.r. o e-mail), senza essere obbligati a specificarne i motivi.

La dichiarazione di recesso e la comunicazione di revoca devono essere indirizzate a: RCI Banque S.A. Succursale Italiana Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia - Email: clienti@rcibanque.com

- La stipula della presente polizza è del tutto facoltativa per il cliente e in alcun modo necessaria per ottenere l'eventuale finanziamento per l'acquisto del veicolo o per ottenerlo alle condizioni richieste
- La polizza assicurativa non è in alcun modo connessa al finanziamento eventualmente stipulato per l'acquisto del veicolo e non è finalizzata ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito o a tutelare altrimenti i diritti del creditore. La copertura è stipulata al fine di tutelare l'interesse dell'assicurato a ricevere una somma di denaro al verificarsi di eventi estranei, o comunque solo indirettamente collegati, alla capacità di rimborsare il finanziamento
- L'indennizzo dovuto in caso di sinistro non è in alcun modo parametrato al debito residuo o all'importo oggetto di finanziamento e il beneficiario della prestazione è esclusivamente l'assicurato, che rimane libero di destinare l'indennità eventualmente ricevuta alla soddisfazione di qualsiasi necessità di spesa anche diversa dal pagamento del debito

Polizza GAP

IPID supplementare per i prodotti assicurativi del ramo danni (IPID supplementare del ramo danni)

Assicuratore: RCI Insurance Limited



Prodotto: RTI GAP (POLIZZA COLLETTIVA GAP N IT_ALL_ALL_GAP_RT_2023 01)

Il presente documento informativo precontrattuale supplementare relativo al ramo danni è stato pubblicato il 8 Settembre 2025 ed è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nell'IPID per i prodotti assicurativi del ramo danni (IPID danni), al fine di aiutare il potenziale cliente assicurato a comprendere più dettagliatamente le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione finanziaria della società.

L'assicurato deve leggere le condizioni assicurative prima di firmare il contratto di assicurazione.

La compagnia di assicurazioni è RCI Insurance Limited, iscritta con il n. C45786 nel Registro delle Imprese di Malta, autorizzata a svolgere attività nel ramo danni, con sede legale a Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155 Malta, Tel: +356 2599 3000, Fax: +356 2599 3002, sito web www.rci-insurance.eu, e-mail: claims.malta@rcibanque.com. La compagnia assicurativa appartiene al gruppo RCI Banque (Mobilize Financial Services) con sede in Francia, che opera in Italia attraverso RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia), con sede legale in Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia, C.F./P. IVA. 05574741004; Codice ABI 03103; R.E.A. 900004- iscritta nel Registro delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5382. RCI Insurance Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Autorità per i Servizi Finanziari di Malta in data 10/12/2008 ed è stata autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento dell'ISVAP n. II.00951 (codice IVASS 40248) del 05/01/2009. Il premio non viene investito in attività non consentite dalla legislazione italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

In riferimento alla più recente relazione annuale sulla solvibilità e sulle condizioni finanziarie, il capitale sociale totale della società **RCI Insurance Ltd** ammonta a EURO 4.000.000, gli utili non distribuiti ammontano ad EURO 126.526.080 ed il totale del patrimonio netto nel bilancio è di EURO 195.095.610. Il coefficiente di copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ("SCR") era del 200,98 %, con fondi propri pari a EURO 258.600.000 e un SCR di EURO 128.700.000. I dati sopra riportati si riferiscono all'ultima relazione approvata relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria (SFCR) al 31/12/2024, disponibile sul sito web: www.rci-insurance.eu. I successivi aggiornamenti relativi al capitale e alla situazione finanziaria della società saranno disponibili sul sito web summenzionato.

Il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono altre informazioni oltre a quelle fornite nell'IPID del ramo danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono altre informazioni oltre a quelle fornite nell'IPID del ramo danni.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Il presente contratto di assicurazione si applica solo nella misura in cui l'indennizzo da parte di altri assicuratori non raggiunga il prezzo di acquisto del veicolo o 20.000 euro, a seconda di quale sia l'importo minore, ed è pertanto accessorio a qualsiasi altra polizza assicurativa che copra il veicolo. Di conseguenza, al momento della richiesta di risarcimento ai sensi del presente contratto di assicurazione, è necessario presentare anche le lettere di liquidazione dei suddetti assicuratori relative al danno.

Il veicolo deve essere un veicolo nuovo o usato, venduto nell'ambito dell'Alleanza Renault - Nissan all'interno della rete di concessionari Renault-Nissan in Italia.

La copertura assicurativa non si applica a:

IT_ALL_ALL_GAP_RT_2023 01_20250908

- veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri,
- veicoli predisposti per trasportare più di otto persone, compreso il conducente,
- veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo,
- motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli,
- veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità,
- se il veicolo può essere riparato ma l'Assicurato ha invece richiesto e ottenuto una liquidazione in contanti dalla propria assicurazione auto o dall'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile,
- se il danno è causato da guerra o guerra civile, invasione, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, sommossa civile, attività terroristica di qualsiasi tipo,
- in caso di danno derivante da radiazione ionizzante o dalla contaminazione da radioattività di qualsiasi combustibile nucleare o da residui radioattivi derivanti dalla combustione di carburante nucleare,
- se il danno è causato da una calamità naturale, compresi inondazioni e terremoti,
- se i danni sono causati da cattiva manutenzione e negligenza dell'Assicurato, compresa la mancanza di manutenzione ordinaria del veicolo, uso improprio del veicolo (uso non conforme al manuale d'uso), riparazioni incaute o illegali, ecc.,
- se la perdita totale è causata dal furto, quando il veicolo è stato lasciato incustodito (cioè nessuno era presente all'interno) e non è stato chiuso a chiave, i dispositivi di sicurezza o gli immobilizzatori elettronici non sono stati attivati, i finestrini o il tettuccio sono stati lasciati aperti, o con la chiave o chiave elettronica incustodite, all'interno o sul veicolo,
- se il veicolo è stato rubato da una persona con accesso alla chiave o alla chiave elettronica, compresi i dipendenti o i familiari dell'Assicurato, a meno che l'accesso sia stato ottenuto senza il consenso dell'Assicurato. Se l'Assicurato non ha dato il consenso all'uso del veicolo, l'evento deve essere denunciato alla polizia,
- se, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il veicolo era guidato da una persona non in possesso di una patente di guida valida,
- se la perdita totale ha avuto luogo nel momento in cui la persona responsabile del veicolo era stata condannata per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'evento, guida contro il parere di un medico o sotto l'effetto di farmaci prescritti da un medico che ha proibito la guida.

La copertura assicurativa non copre le perdite finanziarie dovute a la perdita totale, il furto e l'incendio causati intenzionalmente dall'Assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'inclusione nella copertura assicurativa è limitata ai seguenti criteri di ammissibilità:

- (1) È necessario avere almeno 18 anni e risiedere stabilmente in Italia o essere una persona giuridica italiana registrata e rappresentata da un rappresentante debitamente nominato,
- (2) E' necessario:
 - a) avere stipulato un contratto di finanziamento con il Contraente per finanziare l'acquisto del veicolo, a condizione che la durata del contratto di finanziamento sia compresa tra un minimo di 12 (dodici) e un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi,
 - b) avere acquistato il veicolo e pagato interamente il prezzo del veicolo,
- (3) Il veicolo deve essere un veicolo nuovo o usato, non deve avere più di 6 (sei) anni, deve essere venduto nell'ambito dell'Alleanza Renault - Nissan all'interno della rete di concessionari Renault-Nissan in Italia,
- (4) Il veicolo deve essere assicurato con un'assicurazione, con qualsiasi assicuratore diretto autorizzato ad operare in Italia,
- (5) Il veicolo deve soddisfare gli altri requisiti stabiliti nelle Condizioni Generali e non deve essere soggetto alle esenzioni ivi descritte.

Nel caso in cui la Polizza GAP venga erroneamente emessa nonostante il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità applicabili, o nel caso in cui i contributi vengano riscossi o trattenuti in modo illecito, la copertura sarà considerata nulla e, nel caso in cui siano già state pagate delle commissioni, avete il diritto di richiedere il rimborso di tutti i contributi versati.



Quali costi devo sostenere?

Dovete sostenere il costo del premio della polizza, di cui il 53% costituisce il costo di intermediazione che sarà percepito da RCI Banque S.A., Succursale Italiana.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

Con la società di assicurazioni	Se, contrariamente alle aspettative, doveste avere l'occasione di presentare un reclamo, potete inviarlo ai seguenti uffici: (1) In caso di reclamo riguardante la consulenza, la distribuzione o l'attuazione del contratto di assicurazione: RCI Banque SA Succursale Italiana, Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia, Tel.: 06 417731, Email: clienti@rcibanque.com (2) In caso di reclamo relativo all'assicurazione stessa ed in caso alla gestione di un sinistro: RCI Insurance Limited, Piano 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta Tel.: +356 2599 3000, Email: complaints.malta@rcibanque.com In alternativa, è possibile presentare un reclamo accedendo al sito www.rci-insurance.eu
Con IVASS	Se non siete soddisfatti dell'esito del reclamo o se non avete ricevuto un riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06/42.13.32.06, posta elettronica certificata: ivass@pec.ivass.it. Il modulo per la presentazione dei reclami è disponibile sul sito web dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it. I reclami possono essere altresì presentati all'Ufficio maltese dell'Arbitro per i servizi finanziari, <i>Office of the Arbitrator for Financial Services (OAFS)</i>: N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta, telefonando al numero 00 356 2124 9245 o online compilando il modulo disponibile all'indirizzo: https://www.financialarbitrator.org.mt/oafs/enquiry. I reclami inviati all'IVASS o all' OAFS devono indicare chiaramente i seguenti elementi: - nome, cognome e domicilio del querelante, con eventuale numero di telefono; - identificazione dell'individuo o degli individui di cui si lamenta la condotta; - una descrizione breve ma completa del motivo del reclamo; - una copia del reclamo presentato alla società di assicurazioni e l'eventuale riscontro ricevuto; - tutti i documenti utili a fornire una descrizione più completa delle relative circostanze.
PRIMA DI RIVOLGERSI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Qualora intendiate adire le vie legali per la risoluzione di una controversia derivante dal contratto di assicurazione, dovrete in primo luogo rivolgervi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it, nel vostro luogo di residenza, domicilio o sede legale. In questo caso, dovrete inviare la richiesta di mediazione, presentata presso il suddetto organismo di mediazione, alla sede legale di RCI Insurance Limited. Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	È inoltre possibile, ma non obbligatorio, accedere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge 10 novembre 2014 n. 162. A questa procedura si accede attraverso la stipula tra voi e RCI Insurance Limited di un accordo di negoziazione assistita attraverso l'assistenza di un legale di fiducia, secondo le modalità indicate nella Legge citata.
Altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversia su eventi avvenuti all'estero in cui sia coinvolta un'impresa con sede legale in un altro Stato membro dell'UE, è possibile cercare una soluzione extragiudiziale della controversia avviando la cosiddetta procedura FIN-NET, appositamente creata in Europa per risolvere le controversie transfrontaliere. Per attivare la procedura FIN-NET, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero che lo gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa (disponibile sul sito Internet della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che lo inoltrerà a tale sistema e ne informerà il querelante.
PER IL PRESENTE CONTRATTO, LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI NON DISPONE DI UN'AREA SUL PROPRIO SITO WEB RISERVATA ALL'ASSICURATO, PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, NON SARA' POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA O UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO STESSO. ➤ La stipula della presente polizza è del tutto facoltativa per il cliente e in alcun modo necessaria per ottenere l'eventuale finanziamento per l'acquisto del veicolo o per ottenerlo alle condizioni richieste ➤ La polizza assicurativa non è in alcun modo connessa al finanziamento eventualmente stipulato per l'acquisto del veicolo e non è finalizzata ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito o a tutelare altrimenti i diritti del creditore. La copertura è stipulata al fine di tutelare l'interesse dell'assicurato a ricevere una somma di denaro al verificarsi di eventi estranei, o comunque solo indirettamente collegati, alla capacità di rimborsare il finanziamento ➤ L'indennizzo dovuto in caso di sinistro non è in alcun modo parametrato al debito residuo o all'importo oggetto di finanziamento e il beneficiario della prestazione è esclusivamente l'assicurato, che rimane libero di destinare l'indennità eventualmente ricevuta alla soddisfazione di qualsiasi necessità di spesa anche diversa dal pagamento del debito	

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SULL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

(ALLEGATO 3)

INFORMAZIONI FORNITE AL POTENZIALE SOTTOSCRITTORE PRIMA DELLA FIRMA DEL MODULO DI ADESIONE O, QUANDO NON PREVISTO, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, ANCHE IN CASO DI MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della normativa vigente, RCI Banque S.A. è tenuta, in qualità di intermediario assicurativo, a fornire al sottoscrittore che ha aderito alla Polizza Assicurativa Collettiva, prima della sottoscrizione della prima proposta o, in mancanza di questa, prima della sottoscrizione del primo contratto di assicurazione, il presente documento, che illustra le informazioni sull'intermediario assicurativo, sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sulle misure di tutela del sottoscrittore. Il mancato rispetto di tale obbligo è punibile con multe amministrative e misure disciplinari.

PARTE I: Informazioni generali sull'intermediario assicurativo

- a. Cognome, nome e posizione della persona che contatta il potenziale sottoscrittore
- b. N.* 16/10/2007 Sezione E Numero, data di iscrizione nel registro e sezione a cui appartiene l'intermediario
- c. L'indirizzo della sede operativa
- d. Numero di telefono, sito web e indirizzo e-mail
- e. L'attività di intermediazione è svolta da:

*RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia), con sede legale in Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Tel +39 06 41 773 1; indirizzo e-mail: clienti@rcibanque.com;

L'intermediario assicurativo è iscritto nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea dell'IVASS sulla base della libertà di stabilimento, e registrato nello Stato di origine (Francia) con il n. 07 023 704 nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi dell'ORIAS (*Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance*), sede legale RCI Banque S.A.: 15, rue d'Uzès 75002 - Paris 2nd District – Francia

f. La ragione sociale dell'Assicuratore:
RCI Insurance Limited

g. L'autorità di vigilanza competente per l'intermediario assicurativo è l'IVASS (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*) – l'ente di vigilanza italiano sulle assicurazioni).

I dati di identificazione e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi e l'elenco degli intermediari aventi il luogo di residenza o la sede legale negli Stati membri dell'UE sul sito IVASS (www.ivass.it).

PARTE II: Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo o riassicurativo

L'Intermediario deve comunicare di aver messo a disposizione presso i locali del distributore, o di aver pubblicato sul proprio sito internet, ove esistente, l'elenco degli obblighi di comportamento, di cui all'Allegato 4-TER del Regolamento IVASS n. 40/2018.

PARTE III: Informazioni sulle situazioni di potenziale conflitto di interessi - Dichiarazione dell'Intermediario

- a. RCI Banque S.A. (Mobilize Financial Services), la società madre di RCI Banque S.A. Succursale Italiana, detiene una partecipazione indiretta superiore al 10% dei diritti di voto e del capitale di RCI Insurance Limited. Oltre a quanto sopra, RCI Banque S.A. e il soggetto indicato nella Parte I non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale di un'altra compagnia di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazioni o holding di un'impresa di assicurazioni detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale di RCI Banque S.A.
- c. RCI Banque S.A. Succursale Italiana e il soggetto indicato nella Parte I forniscono consulenza sul contratto assicurativo proposto sulla base di un'analisi equa e personale.
- d. RCI Banque S.A. Succursale Italiana e il soggetto indicato nella Parte I non hanno alcun obbligo contrattuale di svolgere attività di distribuzione assicurativa in esclusiva con una o più imprese di assicurazione.

Compagnie di assicurazione con le quali RCI Banque S.A. Succursale Italiana ha o può avere un rapporto commerciale:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
GENERTEL S.P.A.
MMA IARD SA
RCI INSURANCE LIMITED
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A.
NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED**

PARTE IV: Informazioni sulle misure di protezione per l'Assicurato - Informazioni generali

- a. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, se i premi pagati all'Intermediario e le somme da utilizzare per il pagamento degli indennizzi o dovute dalle imprese di assicurazione sono gestiti attraverso l'Intermediario, devono essere conservati in un conto separato il cui titolare può essere anche l'intermediario espressamente in quanto tale e rappresentano un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'Intermediario.
- b. L'attività dell'Intermediario è coperta da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale, che garantisce il risarcimento dei danni causati ai sottoscrittori nell'esercizio dell'attività di distribuzione, derivanti da negligenza e cattiva condotta professionale dell'Intermediario o da negligenza, cattiva condotta e slealtà professionale dei suoi dipendenti, collaboratori o di qualsiasi altro soggetto di cui l'intermediario sia responsabile ai sensi di legge.
- c. Fatto salvo il diritto di ricorso alle autorità giudiziarie, i sottoscrittori hanno il diritto di inviare i reclami in forma scritta all' Intermediario assicurativo (RCI Banque SA Succursale Italiana,

Via Tiburtina 1159 – 11256 Roma) o alla società di assicurazioni (RCI Insurance Limited, piano 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Center, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta, sito web: <http://www.rci-insurance.eu>).

Qualora i sottoscrittori non si ritengano soddisfatti dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, possono rivolgersi all'IVASS (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*), via del Quirinale 21, 00187 Roma, Tel: 800-486661, Fax: 06 42133206, Email: tutela.consumatore@pec.ivass.it.

I reclami possono essere presentati anche a Malta presso l'Ufficio dell'Arbitro Finanziario, N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta, Tel: +356 7921 9961, per posta ordinaria all'indirizzo postale sopra indicato o utilizzando il modulo online disponibile sul sito web: <https://www.financialarbiter.org.mt/oafs/complaint>.

I sottoscrittori hanno il diritto di ricorrere a qualsiasi altro procedimento alternativo di risoluzione delle controversie previsto dalla legge applicabile, come ad es. la mediazione, la procedura di negoziazione assistita e, in caso di controversia per eventi verificatisi all'estero in cui sia coinvolta un'impresa con sede in un altro Stato membro dell'UE, è possibile cercare una risoluzione extragiudiziale della controversia avviando la cosiddetta procedura FIN-NET.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

(ALLEGATO 4)

Ai sensi della normativa vigente, RCI Banque S.A. è tenuta, in qualità di intermediario assicurativo, a fornire al sottoscrittore che ha aderito alla Polizza Assicurativa Collettiva, prima della sottoscrizione della prima proposta o, in mancanza di questa, prima della sottoscrizione del primo contratto di assicurazione, il presente documento, che illustra le informazioni sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Parte I - Informazioni sul modello di distribuzione

a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione

dell'impresa di cui distribuiscono il prodotto

b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata

c. cognome e nome/denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

Parte II - Informazioni sulle attività di distribuzione e consulenza

a. se forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter (3), del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

b. indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese

c. se forniscono consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta loro di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

d. se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione

e. se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Parte III - Informazioni relative alla remunerazione

a. la natura della remunerazione (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)

b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo

c. nel caso di polizze RC auto, l'ammontare delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice)

d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia di assicurazioni all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo

e. nel caso di collaborazioni orizzontali o di collaborazioni con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) è totalmente riferita alla remunerazione percepita dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Parte IV - Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE la stipula da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

b. modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale veste

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma telematica, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma telematica, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice

NOTA INFORMATIVA SUI REQUISITI DI COMPORTAMENTO DELL'INTERMEDIARIO NEI CONFRONTI DEL POTENZIALE SOTTOSCRITTORE

(ALLEGATO 4TER)

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40/2018 Allegato 4-TER sulle regole di condotta commerciale da osservare nella prestazione dei servizi di intermediazione, gli intermediari assicurativi devono:

a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, quando non prevista, del contratto di assicurazione, consegnare/trasmettere al potenziale sottoscrittore copia dell'

Allegato n. 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e metterlo a disposizione del pubblico presso i locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione, consegnare/trasmettere al potenziale sottoscrittore copia dell'Allegato n. 4 del Regolamento IVASS;
- c. consegnare al sottoscrittore una copia della documentazione precontrattuale e contrattuale richiesta dalla normativa vigente, una copia del contratto di assicurazione stipulato e qualsiasi altro atto o documento firmato dal sottoscrittore;
- d. proporre o suggerire un contratto che sia adeguato alle richieste e alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del potenziale sottoscrittore, nonché, se del caso in relazione al tipo di contratto assicurativo, alla sua propensione al rischio; a tal fine, l'intermediario assicurativo dovrà raccogliere dal potenziale sottoscrittore tutte le informazioni che ritiene necessarie;
- e. valutare se il potenziale sottoscrittore rientra nel mercato di destinazione identificato per il contratto assicurativo proposto e non appartiene alle categorie di clienti per le quali il contratto assicurativo proposto non è adeguato. Adottare le opportune misure per ottenere dai fornitori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione, illustrare al potenziale sottoscrittore, in modo adeguato, esaustivo e completo, gli elementi essenziali del contratto di assicurazione, con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla stipula dello stesso e ad ogni altro elemento che possa essere rilevante al fine di fornire al potenziale sottoscrittore un'informazione completa e corretta;
- g. informare i potenziali sottoscrittori che il rifiuto di fornire le informazioni richieste influirà sulla capacità dell'intermediario assicurativo di definire l'assicurazione più adatta alle esigenze del potenziale sottoscrittore; se il potenziale sottoscrittore desidera comunque sottoscrivere un contratto di assicurazione che l'intermediario assicurativo ritiene inadeguato, l'intermediario assicurativo dovrà informare il potenziale sottoscrittore per iscritto, indicando i motivi per cui l'assicurazione scelta è inadeguata;
- h. può accettare i seguenti mezzi di pagamento da parte del sottoscrittore come pagamento del premio assicurativo:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, intestati o girati all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, che abbiano come beneficiario una delle parti indicate al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

---00000---

GLOSSARIO DEI TERMINI

I seguenti termini devono essere interpretati in base alle definizioni di seguito riportate.

In caso di discrepanza tra le definizioni qui riportate e la chiara intenzione delle Condizioni e Termini Generali o di altra documentazione fornita all'Assicurato, prevarranno queste ultime.

Richiedente: Il cliente che desidera sottoscrivere la Polizza Collettiva GAP

Perito autorizzato: esperto autonomo competente nel campo dei danni e della valutazione di autoveicoli, autorizzato ad esercitare la professione in conformità con le normative italiane applicabili

Indennizzo: somma dovuta dall'Assicuratore a seguito di una domanda di indennizzo e determinata sulla base dei Termini e delle Condizioni Generali

Domanda d'indennizzo: richiesta di pagamento relativa ad un Evento Assicurato presentata da parte dell'Assicurato all'Assicuratore ai sensi della Polizza Collettiva GAP

Assicurazione casco auto: polizza auto completa, emessa da una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia, che copre la responsabilità civile del cliente verso terzi per danni a persone o cose, e protegge il veicolo da incendio, furto e qualsiasi tipo di danno accidentale anche se causato dal cliente

Cliente: persona fisica o giuridica che ha acquistato o stipulato un Contratto di Finanziamento per finanziare l'acquisto di un veicolo nuovo o usato venduto nell'ambito dell'Alleanza Renault - Nissan all'interno della rete di concessionari Renault-Nissan in Italia

Contratto di finanziamento: contratto sotto forma di leasing o prestito stipulato per finanziare l'acquisto del Veicolo Assicurato, stipulato per una durata minima di 12 mesi e massima di 84 mesi, tra il Cliente e il Contraente, in qualità di istituto di credito

Incendio: perdita totale del Veicolo Assicurato a causa di incendio quando il costo complessivo di riparazione e recupero del veicolo è pari o superiore al 75% del Valore di Mercato del Veicolo Assicurato il giorno precedente la data della perdita totale

Polizza Collettiva GAP (denominata anche **Polizza Assicurativa Collettiva**): la Polizza Assicurativa Collettiva N° IT_ALL_ALL_GAP_RT_2023 01 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore

Certificato di Assicurazione: certificato fisico o elettronico che conferma la sottoscrizione della Polizza Collettiva da parte dell'Assicurato.

Contratto di Assicurazione: la copertura assicurativa che l'Assicurato stipula sottoscrivendo la Polizza Collettiva GAP, composta e disciplinata dalla divulgazione obbligatoria di informazioni sull'Intermediario Assicurativo, dal documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi del ramo danni (IPID danni), dal documento informativo precontrattuale supplementare per i prodotti assicurativi del ramo danni (IPID supplementare danni), dal presente Glossario, dalle Condizioni e Termini Generali e dall'Informativa generale sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati

Assicurato: il Cliente che ha richiesto la copertura della Polizza Collettiva GAP e la cui richiesta è stata accettata, sottoscrivendo così la Polizza Collettiva GAP. In caso di decesso dell'Assicurato, finché è ancora possibile presentare una richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza di Assicurazione Collettiva, il successore legale dell'Assicurato può esercitare i diritti dell'Assicurato e presentare una richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza di Assicurazione Collettiva

Evento assicurato: perdita economica subita dall'Assicurato in caso di perdita totale, furto o incendio del Veicolo Assicurato

Veicolo Assicurato: il veicolo (nuovo o usato), oggetto del Contratto di Assicurazione,

Assicuratore: RCI Insurance Limited, con sede legale presso Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Center, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Malta C45786, società a responsabilità limitata autorizzata a stipulare assicurazioni con disposizione della Malta Financial Services Authority emessa il 10.12.2008 e ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi

Intermediario (denominato anche **Contraente**): RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia), con sede legale in Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia, iscritta al N. 05574741004 - R.E.A. RM-900004 nel Registro delle Imprese di Roma, che stipula la Polizza nell'interesse dei Clienti/Assicurati

IVASS (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*): autorità di vigilanza dotata di personalità giuridica, organismo indipendente responsabile della vigilanza e della regolamentazione di tutte le attività assicurative in Italia

Valore di mercato: il valore di mercato del Veicolo Assicurato il giorno precedente il verificarsi della perdita totale, del furto o dell'incendio, determinato sulla base delle tabelle indicanti il deprezzamento del valore del veicolo, riportate nell'Allegato 2 alla presente Polizza. Questo valore deve essere calcolato come [Prezzo di acquisto del veicolo] * [1 - valore di ammortamento].

Furto: impossessamento illecito del Veicolo Assicurato a scopo di appropriazione indebita che sia stato denunciato alla polizia

Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi: polizza assicurativa che fornisce a terzi la copertura per la responsabilità per danni al Veicolo Assicurato derivanti da un evento per il quale sono totalmente o parzialmente responsabili

Perdita totale: qualsiasi perdita o danno al Veicolo Assicurato che non sia riparabile o il cui costo di riparazione sarebbe pari o superiore al 75% del Valore di Mercato del Veicolo Assicurato

Prezzo di acquisto del veicolo: il prezzo del veicolo al momento dell'acquisto da parte del cliente o nel momento in cui il cliente stipula un contratto di finanziamento per l'acquisto del veicolo. Il prezzo di acquisto del veicolo include l'IVA e il costo degli accessori come da prezzo finale in fattura

---00000---

CONDIZIONI E TERMINI GENERALI DELLA POLIZZA GAP

(GAP RTI)

Indice

§1 Ambito della copertura assicurativa	21
§2 Indennizzo assicurativo	21
§3 Veicolo assicurabile e criteri di ammissibilità dei clienti.....	22
§4 Termini di pagamento dei premi	23
§5 Data di decorrenza, durata ed estinzione del contratto di assicurazione	23
§6 Esclusioni.....	24
§ 7 Dichiarazioni inesatte o reticenti	25
§8 Limiti territoriali	25
§9 Diritto di recesso e disdetta	25
§ 10 Rimborso del premio.....	26
§11 Presentazione di una richiesta di risarcimento.....	27
§12 Liquidazione delle richieste di indennizzo	29
§13 Termini di prescrizione.....	29
§14 Reclami.....	29
§15 Legge applicabile, mediazione e tribunali competenti	30

Il presente documento è parte integrante della **Polizza Assicurativa Collettiva** N. IT_ALL_ALL_GAP_RT_2023 01 stipulata tra RCI Banque S.A. Succursale Italiana (Mobilize Financial Services - Italia) "**Contraente**" e RCI Insurance Limited "**Assicuratore**".

Il sottoscrittore della presente **Polizza Assicurativa Collettiva** è denominato "**Assicurato**".

Il presente **Contratto di Assicurazione** è complementare e non può sostituire l'assicurazione auto stipulata con il proprio assicuratore diretto.

§1 Ambito della copertura assicurativa

L' **Assicuratore** garantisce, nei limiti delle garanzie e dei massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, un risarcimento in caso di perdite finanziarie dovute a **perdita totale, furto o incendio** del **veicolo assicurato** verificatisi durante il periodo di validità della copertura.

Questo prodotto assicurativo è accessorio a un prodotto assicurativo primario eventualmente già acquistato dall'Assicurato.

§2 Indennizzo assicurativo

L'indennizzo assicurativo equivale alla differenza tra il **prezzo di acquisto del veicolo**, IVA inclusa, e il Valore di mercato (come definito nel Glossario) del veicolo. Tuttavia, l'**indennizzo** non può superare l'importo minore tra il **prezzo di acquisto** (come definito nel Glossario) del veicolo e 20.000 euro, che costituiscono invariabilmente il limite massimo dell'indennizzo assicurativo dovuto ai sensi del presente **Contratto di Assicurazione**.

La prestazione prevista dalla presente Polizza collettiva non copre in alcun modo le perdite dirette subite a causa di incendio e furto anche in assenza di una polizza assicurativa primaria indipendente dalla presente Polizza collettiva.

L'**indennizzo** erogato non comporta il risarcimento totale dell'**Assicurato**. Il risarcimento totale comprende: **(i)** il risarcimento erogato dall'assicuratore diretto del veicolo che copre il rischio di incendio e furto, **(ii)** l'assicurazione casco (se applicabile), **(iii)** il risarcimento ricevuto dall'assicuratore della responsabilità civile (che può essere applicato in caso di terzi responsabili del danno); **(iv)** la presente assicurazione NON supera il **valore di acquisto** del veicolo o 20.000 euro, a seconda di quale sia il minore tra i due.

Il presente **contratto di assicurazione** si applica solo nella misura in cui il risarcimento da parte di altri assicuratori non raggiunga il **prezzo di acquisto** del veicolo o 20.000 euro ed è pertanto accessorio a qualsiasi altra polizza assicurativa che copra il veicolo. Di conseguenza, al momento della richiesta del

risarcimento ai sensi del presente **contratto di assicurazione**, l'**Assicurato** deve presentare anche le lettere di liquidazione dei suddetti assicuratori relative al sinistro.

§3 Veicolo assicurabile e criteri di ammissibilità dei clienti

1. Affinché un veicolo sia coperto dal presente **Contratto di assicurazione**, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. il veicolo deve essere un veicolo nuovo o usato, venduto nell'ambito dell'Alleanza Renault - Nissan all'interno della rete di concessionari Renault-Nissan in Italia,
 - b. nel caso di veicoli usati, al momento della stipula del presente **Contratto di Assicurazione**, l'età del veicolo non deve essere superiore a 6 (sei) anni dalla data di prima immatricolazione,
 - c. il veicolo deve essere assicurato con una polizza di assicurazione veicoli con un qualsiasi assicuratore diretto autorizzato ad operare in Italia,
 - d. il veicolo deve essere stato sottoposto a una revisione tecnica valida e deve essere immatricolato in Italia in conformità alla normativa nazionale vigente,
 - e. il valore del veicolo non deve superare i 100.000 euro alla data di decorrenza del presente **contratto di assicurazione**,
 - f. il veicolo non deve pesare più di 3,5 tonnellate,
 - g. il veicolo non deve essere coperto da un'altra Polizza GAP,
 - h. il veicolo non deve essere soggetto alle esclusioni descritte nel § 6.
2. L'inclusione nella copertura assicurativa è limitata ai seguenti criteri di ammissibilità:
 - a) L'**Assicurato** deve avere almeno 18 anni e risiedere stabilmente in Italia o essere una persona giuridica italiana registrata e rappresentata da un rappresentante debitamente nominato,
 - b) L'**Assicurato** deve:
 - i. aver stipulato un **contratto di finanziamento** con il **Contraente** per finanziare l'acquisto del veicolo, a condizione che la durata del **contratto di finanziamento** sia compresa tra un minimo di 12 (dodici) e un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi,
 - ii. aver acquistato il veicolo e pagato interamente il prezzo dello stesso.

Nel caso in cui la **Polizza Assicurativa Collettiva GAP** venga erroneamente emessa nonostante il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità applicabili, o nel caso in cui i contributi vengano riscossi o

trattenuti in modo illecito, la copertura sarà considerata nulla e, nel caso in cui siano già state erogate le premi, queste dovranno essere rimborsate all'Assicurato.

§4 Termini di pagamento dei premi

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 1901 del Codice Civile Italiano, se l'**Assicurato** non paga il premio secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, il contratto resta sospeso fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l' **Assicurato** paga l'importo dovuto.

Qualsiasi sinistro verificatosi durante la sospensione non sarà coperto dalla Polizza Assicurativa Collettiva.

I clienti sono soggetti a un premio una tantum da pagare in anticipo. Il premio deve essere pagato prima della data di decorrenza del **contratto di assicurazione**, altrimenti il **contratto di assicurazione** è privo di validità.

Oltre alla tassa relativa al premio, il **contratto di assicurazione** non comporta costi aggiuntivi.

§5 Data di decorrenza, durata ed estinzione del contratto di assicurazione

1. Data di decorrenza

Il **contratto di assicurazione** e la relativa copertura decorrono dalla data di consegna del **veicolo assicurato** all'**Assicurato**.

Non esiste alcun **contratto di assicurazione** prima di tale data e non viene concessa alcuna copertura provvisoria.

2. Durata

Il **contratto di assicurazione** viene stipulato per un periodo di tempo determinato che, a scelta dell'**assicurato**, può essere compreso tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 72 mesi.

Non è possibile estendere la durata assicurativa inizialmente selezionata.

3. Estinzione del **contratto di assicurazione**

Il **Contratto di assicurazione** si estingue quando:

- a) è scaduto il periodo per il quale il **Contratto di assicurazione** è stato stipulato,
- b) l'**Assicurato** muore o, nel caso di persona giuridica, fallisce/si scioglie,

- c) il **Contratto di assicurazione** è stato annullato,
- d) il pagamento **dell'indennizzo** è già stato effettuato all'**Assicurato**,
- e) il **veicolo assicurato** è stato venduto, trasferito a terzi o cancellato dal registro automobilistico,
- f) il premio non è stato pagato come da § 4.

§6 Esclusioni

La copertura assicurativa non si applica a:

- veicoli utilizzati per il noleggio (inclusi noleggio privato, taxi e con conducente), per le lezioni di scuola guida, per il trasporto, per i corrieri,
- veicoli predisposti per trasportare più di otto persone, compreso il conducente,
- veicoli utilizzati come veicoli di emergenza, veicoli su pista, per prove di affidabilità o fuori strada, corse su strada, rally, pace making, prove di velocità, qualsiasi altro evento competitivo,
- motocicli, rimorchi, vettori, kit car o riproduzioni di autovetture, veicoli classificati come autovetture senza passeggeri, caravan, roulotte, camper, veicoli agricoli,
- veicoli sottoposti a modifiche non specificate dal costruttore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche al motore, freni potenziati, roll-cage, estensione del piantone dello sterzo, modifiche alla carrozzeria, come spoiler o body kit. Questa esclusione non si applica alle modifiche a fini della mobilità,
- se il veicolo può essere riparato ma l'**Assicurato** ha invece richiesto e ottenuto un regolamento per cassa dal proprio assicuratore auto o dall'assicuratore della responsabilità civile,
- se il danno è causato da guerra o guerra civile, invasione, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, sommossa civile, attività terroristica di qualsiasi tipo,
- in caso di danno derivante da radiazione ionizzante o dalla contaminazione da radioattività di qualsiasi combustibile nucleare o residui radioattivi derivanti dalla combustione di carburante nucleare,
- se il danno è causato da una calamità naturale, compresi inondazioni e terremoti,
- se il danno è causato da cattiva manutenzione e negligenza dell'**Assicurato**, compresa la mancanza di manutenzione ordinaria del veicolo, uso improprio del veicolo (uso non conforme al manuale d'uso), riparazioni incaute o illegali, ecc.,

- se la perdita totale è causata dal **furto**, quando il veicolo è stato lasciato incustodito (cioè nessuno era presente all'interno) e non è stato chiuso a chiave, i dispositivi di sicurezza o gli immobilizzatori elettronici non sono stati attivati, i finestrini o il tettuccio sono stati lasciati aperti, o con la chiave o chiave elettronica incustodite, all'interno o sul veicolo,
- se il veicolo è stato rubato da una persona con accesso alla chiave o alla chiave elettronica, compresi i dipendenti o i familiari dell'**Assicurato**, a meno che l'accesso sia stato ottenuto senza il consenso dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** non ha dato il consenso all'uso del veicolo, l'evento deve essere denunciato alla polizia,
- se, al momento del verificarsi dell'**evento assicurato**, il veicolo era guidato da una persona non in possesso di una patente di guida valida,
- se la **perdita totale** ha avuto luogo quando la persona responsabile del veicolo era stata condannata per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'evento, guida contro il parere di un medico o sotto l'effetto di farmaci prescritti da un medico che ha proibito la guida.

La copertura assicurativa non copre le perdite finanziarie dovute a **perdita totale**, furto e incendio causati intenzionalmente dall'**Assicurato**.

§ 7 Dichiarazioni inesatte o reticenti

L'**Assicurato** è tenuto a comunicare all'**Assicuratore** le circostanze note che siano materialmente rilevanti per l'assunzione di rischio. Tale obbligo si considera assolto se l'**Assicurato** informa l'Intermediario di tali circostanze.

Le dichiarazioni inesatte o la reticenza dell'**Assicurato** riguardanti fatti o elementi che possono influire sulla valutazione del rischio da parte dell'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del **contratto di assicurazione** ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e del § 9 di seguito riportato.

§8 Limiti territoriali

La copertura assicurativa vale per gli eventi che si verificano nel territorio italiano e di San Marino.

§9 Diritto di recesso e disdetta

1. Diritto di recesso

L'**Assicurato** ha il diritto di recedere gratuitamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza (come da § 5.1).

Per esercitare il diritto di recesso, l'**Assicurato** dovrà darne comunicazione scritta al **Contraente** (tramite lettera raccomandata o e-mail) e non è tenuto a indicarne i motivi. L'invio tempestivo della comunicazione di recesso è sufficiente per rispettare il termine di recesso.

Il recesso dal **contratto di assicurazione** comporta l'estinzione di tutte le coperture assicurative e degli obblighi futuri ai sensi del **contratto di assicurazione**.

2. Diritto di disdetta

Finché non c'è una richiesta di indennizzo in corso e dopo la scadenza del periodo di recesso di 30 giorni, l'**Assicurato** può disdire il **contratto di assicurazione** in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'assicurazione fornendo al **Contraente** una comunicazione scritta (mediante raccomandata o e-mail) senza l'obbligo di specificarne i motivi.

3. Avviso di recesso/disdetta

Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso o disdetta, la comunicazione di recesso o disdetta dovrà essere inviata dall'**Assicurato** a:

RCI Banque S.A. Succursale Italiana

via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia

E-mail: clienti@rcibanque.com

§ 10 Rimborso del premio

L'**Assicuratore** dovrà rimborsare il premio totalmente o in parte nei seguenti casi:

1. Recesso: L'**Assicuratore** rimborserà integralmente il premio versato, a condizione che in quel momento non sia in corso alcuna richiesta di risarcimento. Il rimborso sarà effettuato immediatamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

2. Disdetta per premio pagato in anticipo: L'**Assicuratore** provvederà a rimborsare la parte di premio non utilizzata pagata dall'**Assicurato**. L'eventuale rimborso sarà calcolato proporzionalmente su base giornaliera a partire dalla data di ricezione della comunicazione di disdetta da parte del **Contraente**.

Gli importi da rimborsare saranno restituiti immediatamente, non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di disdetta;

3. Perdita dei criteri di cui al § 3: l'**Assicuratore** dovrà rimborsare all'**Assicurato** la parte di premio non utilizzata (premio non goduto) per il periodo intercorrente tra la perdita dei requisiti e la scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del **contratto di assicurazione** e per il rimborso del premio, come quantificato nel modulo di adesione.

§11 Presentazione di una richiesta di risarcimento

L'**Assicurato** è tenuto a notificare tempestivamente all'**Assicuratore** il verificarsi di un **evento assicurato**, ma solo dopo che la domanda di indennizzo è stata valutata dall'assicurazione diretta del veicolo che copre i rischi di furto e incendio, dall'assicurazione casco del veicolo (se applicabile) e, se il sinistro è imputabile a terzi, dall'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile.

In caso di **perdita totale, furto o incendio**, il destinatario autorizzato dall'**Assicuratore** a ricevere la dichiarazione del sinistro è Will Consulting S.R.L.:

Tel: 800 994010 premere tasto 1, Orario: Mattina 10.00-12.00; Pomeriggio 14.30 – 17.00, Giorni: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì

E-mail: ita-infogs@willis.com

Indirizzo Postale: Via Padova, 55, 10152 Torino

Will Consulting è incaricata alla gestione amministrativa dei sinistri, la valutazione degli stessi viene effettuata dall'**Assicuratore** RCI Insurance Limited

Dopo aver denunciato il verificarsi di un **evento assicurato**, l'**Assicurato** riceverà un modulo di richiesta di risarcimento, che dovrà essere compilato e consegnato all'**Assicuratore** insieme alla documentazione richiesta.

I certificati, i dati, le informazioni e i documenti ragionevolmente e abitualmente richiesti dall'**Assicuratore** dovranno essere presentati in lingua italiana e nella forma e natura specificata dall'**Assicuratore**. Salvo diversamente indicato, la documentazione dovrà essere fornita a spese dell'**Assicurato**.

Se si verifica l'**evento assicurato**, l'**Assicurato** o il rappresentante dovrà presentare i seguenti documenti insieme al modulo di richiesta di risarcimento:

1. In caso di **Furto**:

- a) una lettera di liquidazione dell'assicuratore diretto del veicolo,

- b) una copia della denuncia di furto presentata alle autorità pubbliche,
- c) una copia dell'estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso del veicolo, rilasciato dal PRA (*Pubblico Registro Automobilistico*),
- d) una copia del certificato di proprietà,
- e) una copia del **Contratto di finanziamento** o della fattura di acquisto del veicolo,
- f) una copia della documentazione del **contratto di assicurazione (Certificato di Assicurazione)**,
- g) una copia del libretto di circolazione del veicolo.

2. In caso di **incendio o perdita totale**:

- a) la lettera di liquidazione dell'assicuratore diretto del veicolo (in caso di **incendio**),
- b) nel caso in cui la perdita sia coperta da un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, la lettera di liquidazione dell'assicuratore di terzi,
- c) la lettera di liquidazione dell'assicurazione casco (se il veicolo è coperto da assicurazione casco per autoveicoli),
- d) la dichiarazione di presa in carico da parte del carro attrezzi autorizzato,
- e) una copia dell'estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso del veicolo, rilasciato dal PRA (*Pubblico Registro Automobilistico*),
- f) una copia del certificato di proprietà,
- g) una copia del **Contratto di finanziamento** o della fattura di acquisto del veicolo,
- h) una copia della documentazione del **contratto di assicurazione (Certificato di Assicurazione)**,
- i) una copia del libretto di circolazione del veicolo.
- j) una copia della patente di guida della persona che guidava il veicolo al momento dell'**evento assicurato**,
- k) in caso di veicolo che abbia subito modifiche tecniche/conversioni, una copia del certificato di omologazione,
- l) una copia dei documenti rilasciati dalle autorità pubbliche che attestino le cause e le circostanze dell'**evento assicurato**.

Se è richiesta una perizia autorizzata, il relativo costo sarà a carico dell'**Assicuratore**. L'**assicuratore** si riserva il diritto di stabilire in ciascun caso se tale valutazione sia necessaria o meno. Se l'**Assicurato** si oppone all'esecuzione di una perizia autorizzata, la **domanda d'indennizzo** sarà rifiutata.

A seconda delle circostanze, l'**Assicuratore** può richiedere ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

L'**Assicuratore**, dopo il verificarsi di un **evento assicurato**, può richiedere all'**Assicurato** di fornire tutte le informazioni relative al verificarsi dell'**evento assicurato** e necessarie a determinare l'entità della responsabilità dell'**Assicuratore**. Inoltre, l'**Assicuratore** può richiedere la documentazione di supporto nella misura in cui questa possa essere ragionevolmente prevista dall'**Assicurato** anche se i fatti che ne derivano sono sfavorevoli all'**Assicurato**.

Se l'**Assicurato** non rispetta gli obblighi di cui sopra, l'**Assicuratore** può rifiutare di accettare la **domanda d'indennizzo**.

§12 Liquidazione delle richieste di indennizzo

L'**assicuratore** si impegna a liquidare la **richiesta d'indennizzo** entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Se la **richiesta d'indennizzo** viene accettata, l'indennizzo viene erogato direttamente all'**Assicurato** o, a seconda dei casi, agli eredi legali dell'**Assicurato** entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della lettera di liquidazione.

§13 Termini di prescrizione

Il termine di prescrizione per qualsiasi azione legale derivante dal **Contratto di Assicurazione** è, ai sensi dell'Articolo 2952 del Codice Civile, di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato l'**evento assicurato**.

§14 Reclami

Eventuali reclami relativi alla distribuzione e all'attuazione del **contratto di assicurazione** devono essere inviati per iscritto (mediante lettera raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata [pec]) all'**Intermediario** di RCI Insurance Limited in Italia: RCI Banque SA Succursale Italiana, Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma, Italia, Tel.: 06 417731, Email: clienti@rcibanque.com.

Eventuali reclami relativi alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: WillCONSULTING S.r.l., Via Padova, 55, 10152 Torino, Italia, Numero Verde 800 994010 premere tasto 1, Orario: Mattina 10.00-12.00; Pomeriggio 14.30 – 17.00, Giorni: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì, Email: ita-infogs@willis.com.

Eventuali reclami relativi alle caratteristiche del prodotto assicurativo, alla formulazione del **contratto di assicurazione** possono essere inviati per iscritto (lettera raccomandata o e-mail) a RCI Insurance Limited, Piano 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta, Tel: +356 2599 3000, Email: complaints.malta@rcibanque.com. In alternativa, è possibile inviare un reclamo accedendo al sito www.rci-insurance.eu/complaints-form.

Le risposte scritte ai reclami devono essere fornite entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento. In casi particolarmente complessi, che rendano impossibile l'evasione del reclamo e la risposta entro il termine sopra indicato, l'**Assicurato** sarà informato per iscritto del motivo del ritardo, delle circostanze che devono essere accertate per la risoluzione del caso e del termine previsto per la risposta, che non potrà superare i 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo.

Sebbene l'**Assicuratore** si sforzi di adempiere ai propri obblighi professionali e contrattuali in modo professionale, etico e competente, potrebbero verificarsi casi in cui la fornitura dei servizi non sia all'altezza di tali obiettivi; in tal caso, l'Assicuratore farà del suo meglio per applicare le misure correttive più adeguate rispondendo in modo equo, obiettivo e tempestivo a qualsiasi reclamo ricevuto.

Qualora l'**Assicurato** non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, può rivolgersi all'IVASS (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*), via del Quirinale 21, 00187 Rome. L'**Assicurato** può presentare un reclamo per iscritto all'indirizzo postale sopra indicato, via fax: 06 42133206 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (CEM): tutela.consumatore@pec.ivass.it.

I reclami possono essere presentati anche a Malta presso l'ufficio dell'Arbitrato Finanziario, Malta presso l'Ufficio dell'Arbitro Finanziario, N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta, Tel: +356 7921 9961, per posta ordinaria all'indirizzo postale sopra indicato o utilizzando il modulo online disponibile sul sito web: <https://www.financialarbiter.org.mt/oafs/complaint>.

I reclami inviati all'IVASS o all'Ufficio maltese dell'Arbitro Finanziario devono indicare chiaramente almeno i seguenti elementi: dati anagrafici del querelante (nome, cognome e indirizzo postale - e, se disponibile, indirizzo di posta elettronica certificata - numero di telefono), l'identificazione dell'ente il cui comportamento è oggetto di reclamo, il tipo di assicurazione, il numero della polizza assicurativa e, se pertinente, il numero di riferimento del sinistro, la descrizione dei motivi del reclamo e l'eventuale documentazione a supporto, nonché la copia del reclamo presentato alla parte oggetto del reclamo e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, nonché ogni altro documento utile alla gestione del reclamo.

Il reclamo non pregiudica la possibilità di avviare un'ulteriore azione presso l'autorità giudiziaria o la procedura di mediazione civile prevista dalla legge.

§15 Legge applicabile, mediazione e tribunali competenti

Il **contratto di assicurazione** è disciplinato dalla legge italiana. Le disposizioni di legge si applicano a quanto non è espressamente disciplinato nel presente documento.

Qualora l'**Assicurato** e/o l'**Assicuratore** intendano intraprendere un'azione legale per la risoluzione di una controversia derivante dal **contratto di assicurazione**, devono in primo luogo, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, rivolgersi ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nel luogo di residenza o domicilio o sede legale dell'Assicurato. In questo caso, l'**Assicurato** dovrà inviare la richiesta di mediazione, presentata presso il suddetto organismo di mediazione, alla sede legale dell'**Assicuratore**.

È inoltre possibile, ma non obbligatorio, accedere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge 10 novembre 2014 n. 162. A questa procedura si accede attraverso la stipula tra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** di un accordo di negoziazione assistita attraverso l'assistenza di un legale di fiducia, secondo le modalità indicate nella Legge citata.

In caso di controversia su eventi avvenuti all'estero in cui sia coinvolta un'impresa con sede legale in un altro Stato membro dell'UE, è possibile cercare una soluzione extragiudiziale della controversia avviando la cosiddetta procedura FIN-NET, appositamente creata in Europa per risolvere le controversie transfrontaliere. Per attivare la procedura FIN-NET, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero che lo gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa (disponibile sul sito Internet della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'IVASS, che lo inoltrerà a tale sistema e ne informerà il querelante.

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione, all'adempimento, alla validità, alla risoluzione o all'interpretazione del **contratto di assicurazione** che possa insorgere tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato**, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale dell' **Assicurato**.

§16 Informativa della privacy sulla protezione dei dati personali

L' **Assicuratore**, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà solo i dati personali dei clienti e degli **Assicurati**, ricevuti a seguito della sottoscrizione del presente **Contratto di Assicurazione**, esclusivamente nel pieno rispetto delle norme che regolano la protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e delle norme nazionali applicabili. Le informazioni dettagliate sui diritti del soggetto interessato e sulle modalità di trattamento dei dati sono fornite nel documento informativo allegato sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati.

---00000---

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI

NOTE PRELIMINARI

Nella fornitura dei servizi, RCI Insurance Limited ("l'Assicuratore") effettua il trattamento dei Dati Personali, che si riferiscono a tutte le informazioni che riguardano l'**Assicurato** in qualità di "Soggetto Interessato". Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)¹ è entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed è direttamente valido in ogni Stato Membro dell'UE, pertanto è direttamente applicabile a RCI Insurance Limited nelle operazioni di trattamento dei Dati Personali.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO, SOGGETTO INTERESSATO, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI E ALTRI DESTINATARI

La Polizza Assicurativa Collettiva è un progetto di RCI Insurance Limited, con sede legale presso Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Center, Elia Zammit Street, St. Julian's, STJ 3155, Malta, che è il 'Titolare del Trattamento', ovvero l'organismo che determina il fine e i mezzi del trattamento dei Dati Personali. RCI Insurance Limited rappresenta il primo punto di contatto per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati o per esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR (i referenti sono indicati di seguito). Le vostre richieste saranno quindi gestite e riceveranno riscontro. Se desiderate maggiori informazioni sulle responsabilità dell'**Assicuratore**, vi preghiamo di contattarci.

L'**Assicurato** è il "Soggetto Interessato", la persona fisica identificabile che è il soggetto dei Dati Personali raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento.

Il Titolare del Trattamento, nella fornitura dei propri servizi, richiede la comunicazione dei Dati Personali del Soggetto Interessato a terzi, denominati "Responsabili del Trattamento dei Dati", che sono persone fisiche o giuridiche o organismi che trattano i Dati Personali per conto dei Titolari del Trattamento dei dati e, dove pertinente, di altri organismi all'interno del gruppo RCI Banque (Mobilize Financial Services) e fornitori terzi di servizi informatici. Tali Responsabili del trattamento dei dati saranno principalmente RCI Banque S.A. Succursale Italiana ("Mobilize Financial Services - Italia"), Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma, Italia, in qualità di "Contraente" e "Intermediario" e, dove pertinente, altri enti all'interno del gruppo RCI Banque e fornitori terzi di servizi informatici.

Inoltre, i Titolari del Trattamento richiedono la comunicazione dei Dati Personali del Soggetto Interessato ad altri terzi, denominati "Destinatari". I "Destinatari" sono tutte le altre persone fisiche o giuridiche che ricevono i Dati Personali del Soggetto Interessato dai Titolari del Trattamento per la fornitura dei loro servizi e l'adempimento del **contratto** di assicurazione, quali partner commerciali e

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (testo rilevante ai fini del SEE)

agenti dei Titolari del Trattamento dei Dati, riassicuratori o organismi professionali interessati dal **contratto** di assicurazione, tra gli altri.

FINALITÀ E MOTIVI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento informa l'utente che i Dati Personali da questo divulgati e qualsiasi altro dato che venga successivamente raccolto per l'adempimento dei servizi assicurativi forniti dal Titolare del Trattamento saranno trattati da quest'ultimo in conformità al GDPR e a qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di trattamento dei dati personali applicabili durante il periodo di durata del **contratto** di assicurazione, per le seguenti finalità:

- a. valutare il rischio e gestire la richiesta,
- b. in caso di richiesta della corrispondente polizza, al fine di mantenere, adempiere e verificare tale Polizza,
- c. ai fini statistici,
- d. ai fini della gestione delle domande di indennizzo,
- e. ai fini della prevenzione, identificazione ed eliminazione delle frodi assicurative,
- f. per qualsiasi altro scopo, come richiesto dalla legge.

Il Soggetto Interessato viene informato che il trattamento dei Dati Personali che lo riguardano da parte del Titolare del Trattamento è necessario per l'adempimento del **contratto** assicurativo o per prendere provvedimenti su richiesta del Soggetto Interessato prima di stipulare il **contratto** assicurativo, e ciò costituisce un valido motivo per il trattamento dei Dati Personali.

TRASMISSIONE DEI DATI

I Dati Personali saranno comunicati esclusivamente a RCI Banque SA Succursale Italiana, con sede legale in Via Tiburtina, 1159 – 00156, Roma, Italia,, e dove pertinente, a organismi appartenenti al Gruppo RCI Banque, ai suoi partner commerciali o a terzi all'interno dell'Unione Europea e, dove pertinente, agli agenti del Titolare del Trattamento dei Dati, ai riassicuratori o agli enti professionali interessati dal contratto. Il trasferimento dei Dati Personali sarà effettuato per le finalità e per i motivi relativi al trattamento dei dati personali qui riportati e nel rispetto di tutte le leggi applicabili, nonché degli accordi di riservatezza e delle restrizioni richieste per un eventuale ulteriore trattamento di tali Dati Personali.

I Dati Personali del Soggetto Interessato saranno comunicati ai Destinatari dai Titolari del Trattamento solo se ciò si riveli necessario ai fini dell'adempimento del **contratto** assicurativo, qualora questo sia richiesto dalla legge, se esiste un interesse legittimo per tale divulgazione o se il Soggetto Interessato ha dato il suo consenso. In ogni singolo caso, i Titolari del Trattamento divulgano i Dati del Soggetto Interessato solo nella misura necessaria per ogni scopo specifico, o come richiesto dalle disposizioni legali pertinenti, in linea con qualsiasi interesse legittimo o, in caso di consenso, come specificato dal Soggetto Interessato.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DEL SEE

Per quanto possibile, i dati vengono trattati nello Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, poiché alcuni dei nostri fornitori di servizi si trovano in paesi al di fuori del SEE, i dati personali dell'interessato verranno trattati in questi paesi. Alcuni di questi paesi possono avere normative differenti circa i dati personali rispetto a quelle dell'Unione europea. In tal caso, prestiamo particolare attenzione a garantire che tale trasferimento venga effettuato in conformità con le norme applicabili e che vengano adottate misure di protezione che possano garantire un livello di tutela della vostra privacy e dei vostri diritti fondamentali equivalente a quello offerto dall'Unione europea (In particolare mediante le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea). Su semplice richiesta all'indirizzo indicato di seguito, possiamo fornirvi maggiori informazioni su tali trasferimenti (in particolare sulle Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea).

PRINCIPI RELATIVI AI DATI PERSONALI / CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

I Dati Personali saranno trattati, per i motivi sopra esposti, sia manualmente sia mediante mezzi automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, effettuando i controlli necessari per garantire la sicurezza, la tutela e la riservatezza di tali dati. I Dati Personali non saranno raccolti se irrilevanti per i fini della raccolta dei Dati Personali come indicato nel presente contratto. I Dati Personali non saranno conservati per un periodo superiore a quanto necessario e consentito dalla legge, tenuto conto delle finalità per le quali sono trattati. Pertanto, il Titolare del Trattamento dei Dati dovrà garantire che i Dati Personali siano conservati solo nella misura in cui sussista il motivo che ne giustifichi la raccolta e che non sussistano altri motivi legittimi per la loro conservazione.

In qualità di Soggetto Interessato, si hanno i seguenti diritti:

- i. Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la legittimità del trattamento basata sul consenso prima del suo recesso (applicabile solo se il trattamento dei dati è basato sul consenso),
- ii. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento l'accesso ai Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato, esclusivamente dietro presentazione del documento d'identità / passaporto (o scansioni / copie di questi),

- iii. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento la rettifica dei Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato,
- iv. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento la limitazione dei Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato,
- v. Il diritto di opporsi, in taluni casi, al trattamento dei Dati Personali da parte dei Titolari del Trattamento dei Dati,
- vi. Il diritto alla Portabilità dei Dati; l'utente ha il diritto di ottenere dai Titolari del Trattamento dei Dati i propri Dati Personali in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da dispositivo automatico, per poterli inviare ad altri titolari del trattamento dei dati, o per far trasmettere tali dati direttamente all'altro titolare del trattamento da parte dei Titolari del Trattamento, ove tecnicamente fattibile;
- vii. Il diritto di richiedere ai Titolari del Trattamento la cancellazione dei Dati Personali che riguardano il Soggetto Interessato,
- viii. Il diritto di presentare reclamo presso l'Autorità di Vigilanza.

L'esercizio e il successivo adempimento di tali diritti sono soggetti alla legge applicabile e alle limitazioni ivi previste. I Responsabili del Trattamento dei Dati, compresa RCI Banque SA Succursale Italiana [con licenza e autorizzata in Italia], sono tenuti ad assistere i Titolari del Trattamento dei Dati nell'adempimento dell'obbligo dei Titolari del Trattamento dei Dati di rispondere a tali richieste presentate dal Soggetto Interessato.

Nell'ambito della fornitura del servizio, i Titolari del Trattamento dei Dati richiedono altresì la raccolta e il trattamento dei Dati Personali Sensibili. Questa Categoria Speciale di Dati è spesso definita come categoria comprensiva di dati che rivelano l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, orientamento religioso o filosofico, o appartenenza sindacale, e dati genetici, dati biometrici allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale di una persona fisica o all'orientamento sessuale. Nell'adempimento del **contratto** di assicurazione, i Titolari del Trattamento dei Dati possono richiedere la raccolta e il trattamento dei dati relativi alla salute, necessari per la costituzione, l'esercizio o la difesa dei diritti legali.

Se si desidera esercitare uno qualsiasi dei diritti sopra indicati o per eventuali domande, inoltrare le richieste al Corrispondente per la Protezione dei Dati dei Titolari del Trattamento dei Dati. I dettagli di contatto del Corrispondente per la Protezione dei Dati sono i seguenti:

Corrispondente per la Protezione dei Dati RCI Insurance Limited, Mercury Tower, Piano 3, The Exchange Financial & Business Center, Triq Elia Zammit, St Julian's STJ 3155, Malta.

In alternativa, è possibile contattare il Corrispondente per la Protezione dei Dati direttamente via e-mail all'indirizzo dataprotectionofficer-malta@rcibanque.com.

---00000---

Tabelle dei valori di mercato

Il valore di mercato del veicolo deve essere determinato in base alla seguente formula [prezzo di acquisto del veicolo] * [1 - valore di deprezzamento] il giorno precedente il verificarsi dell'evento assicurato, secondo il fattore di deprezzamento descritto nelle tabelle seguenti.

VEICOLI NUOVI

Months from Car Registration	Depreciation factor
until the 12th (included)	10%
from 13th until 24th	20%
from 25th until 36th	35%
from 37th until 48th	45%
from 49th until 72nd	55%

VEICOLI USATI

Months from Car purchase	Depreciation factor
until the 12th (included)	10%
from 13th until 24th	10%
from 25th until 36th	20%
from 37th until 48th	30%
from 49th until 60th	40%
from 61 st until 72nd	50%

---0000---

POLIZZA GAP

IT_ALL_ALL_GAP_RT 2023 01

Edizione 01/2023_09/2025

RCI Insurance Limited (Assicuratore) con sede legale Level 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St. Julian's STJ 3155, Malta RCI Insurance Limited (C45786) è una compagnia assicurativa registrata e costituita nella Repubblica di Malta, autorizzata dalla Malta Financial Services Authority (Autorità Maltese per i Servizi Finanziari) a svolgere attività assicurative generali ai sensi dell' Insurance Act del 1998. RCI Insurance Limited svolge attività di assicurazione in Italia in regime di libera prestazione di servizi, codice IVASS impresa 40248, numero di iscrizione II.00951.